

Regolamento organizzativo

Commissione svizzera per lo sviluppo
professionale e la qualità

Tecnologa di chimica e chimica
farmaceutica AFC

Tecnologo di chimica e chimica
farmaceutica AFC

CSSPQ-TCF

1 Basi

1.1 Documenti di riferimento

Il presente regolamento tiene conto delle indicazioni dei seguenti documenti:

- Ordinanza SEFRI sulla Formazione professionale di base di Tecnologa/o di chimica e chimica farmaceutica AFC con attestato federale di capacità (AFC) del 19.08.2014
- Indicazioni per le commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità (commissione P&Q), gruppo di coordinamento commissioni P&Q, marzo 2014

1.2 Costituzione

La Commissione si costituisce da sé, disciplina le proprie mansioni e organizza le proprie attività. A tal fine emana un proprio regolamento organizzativo e lo modifica ove necessario.

2 Appartenenza

2.1 Composizione

La Commissione si compone di:

- a) 2 -3 rappresentanti di scienceindustries SI
- b) 2 -3 rappresentanti dell'Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche (SCV / ASOC)
- c) 2 -3 rappresentanti del corpo docente
- d) almeno un/una rappresentante della Confederazione e uno/a dei Cantoni

Ove opportuno possono intervenire anche esperti esterni senza diritto di voto. I componenti della Commissione sono elencati in allegato al presente regolamento.

2.2 Rappresentanza delle regioni linguistiche

Le diverse regioni linguistiche devono essere debitamente rappresentate. Almeno un/una rappresentante proviene dalla Svizzera di lingua neolatina. I contatti e il flusso informativo del Canton Ticino vengono assicurati dal/dalla Presidente della CSSPQ-TCF o dal rappresentante della Svizzera di lingua neolatina.

2.3 Elementi chiave

Nella Commissione devono essere rappresentati i tre elementi chiave della tecnologia farmaceutica, della tecnologia chimica e della biotecnologia.

2.4 Rappresentanza e presidenza

Le organizzazioni presenti nella Commissione in base al punto 2.1 stabiliscono autonomamente la propria rappresentanza.

Qualora vi sia un posto vacante, l'organizzazione interessata ricercherà un nuovo rappresentante.

La Commissione nomina autonomamente la presidenza, che viene assunta da un/una rappresentante di SI. Le persone selezionate per la presidenza e la supplenza devono avere ampie conoscenze della formazione professionale di base e apportare la propria esperienza professionale.

2.5 Durata della carica

In base all'art. 2.1 a – c i rappresentanti rimangono in carica quattro anni con possibilità di rielezione illimitata. I rappresentanti della Confederazione e dei cantoni rimangono in carica in base al loro mandato.

3 Mansioni

3.1 Incarico derivante dall'ordinanza

In base all'ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC del 19.8.2014 (art. 23, cpv. 5) la Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Verifica costantemente, almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; in tale verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.
- b) Qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base.
- c) Qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario, chiede alle organizzazioni del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione.
- d) Esprime un parere riguardo agli strumenti per la convalida dell'apprendimento acquisito.
- e) Esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

3.2 Altri compiti

Facoltativamente possono essere individuati altri compiti da elencare in un apposito prospetto a parte (v. allegato).

4 Organizzazione della CSSPQ-TCF

4.1 Riunioni

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno. Se opportuno per ragioni di urgenza, la presidenza può convocare una riunione straordinaria.

4.2 Costi e indennizzo

La CSSPQ-TCF non dispone di un proprio budget. L'attività in seno alla Commissione avviene senza diritto a un indennizzo economico da parte della stessa. Sono le organizzazioni coinvolte a risarcire i propri delegati.

4.3 Segreteria, ordine del giorno e verbale

La Commissione non dispone di una propria segreteria. È il/la Presidente della CSSPQ-TCF ad avere la responsabilità dell'organizzazione e dell'attuazione dei compiti di segreteria, ovvero redigere l'ordine del giorno e il verbale.

L'invito alla riunione, l'ordine del giorno e i documenti necessari alla riunione vengono inviati almeno una settimana prima della stessa.

Se la situazione lo impone, è possibile inoltrare i documenti in un secondo momento.

Per ogni riunione viene redatto un verbale, poi distribuito ai membri della Commissione. I membri della Commissione sono responsabili della trasmissione delle informazioni secondo la propria rappresentanza. I membri della Commissione sono inoltre tenuti a raccogliere le informazioni dalla propria organizzazione e portarle alla riunione.

4.4 Prospetto dei doveri

Le mansioni dei membri della Commissione e dei gruppi di lavoro sono disciplinate nel prospetto dei doveri (v. allegato).

4.5 Gruppi di lavoro

La CSSPQ-TCF può incaricare gruppi di lavoro permanenti o a progetto per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività. Almeno un/una componente del gruppo di lavoro è al tempo stesso membro della Commissione e rappresenta il gruppo di lavoro in seno alla stessa.

4.6 Processo decisionale

La CSSPQ-TCF predispone le basi per le decisioni. Tuttavia non prende le decisioni autonomamente, ma presenta le proposte alle competenti organizzazioni dal mondo del lavoro (v. 3.1 c).

Nella CSSPQ-TCF le attività vengono gestite in modo collaborativo e le proposte affrontate con un orientamento al consenso.

4.7 Comunicazione

Ogni anno viene scritta una relazione sul lavoro della Commissione con cui si informa il pubblico interessato. La relazione annuale viene inviata a SI e all'Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche per la pubblicazione. Ove necessario, la CSSPQ-TCF può deliberare altre misure d'informazione e di comunicazione.

Il presente regolamento entra in vigore in data 1° dicembre 2015. La Commissione può modificarlo in qualsiasi momento ove lo ritenga opportuno. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dalle organizzazioni del mondo del lavoro.

Basilea, 30.10.2015

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per Tecnoghe/i di chimica e chimica farmaceutica AFC.

Il Presidente

Il Vicepresidente

Reto Fankhauser

Angelo Gasparini

Il presente regolamento organizzativo è stato approvato da scienceindustries (SI) e dall'Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche:

Basilea,

scienceindustries Switzerland

Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche

Il Direttore

Il Presidente

Dr. Beat Moser

Patrick Merkofer